



**COMUNE DI CIGLIANO**

**REGOLAMENTO  
DELL'ATTIVITA' DI VENDITA  
OCCASIONALE NEI  
MERCATINI**

**Gennaio 2019**



## INDICE

### SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 – Finalità
- Articolo 3 – Definizioni

### SEZIONE II INDIVIDUAZIONE E ISTITUZIONE DEI MERCATINI

- Articolo 4 – I mercatini esistenti - individuazione
- Articolo 5 – I mercatini di nuova istituzione

### SEZIONE III DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATINI NEL COMUNE

- Articolo 6 – Disciplina dei mercatini organizzati sul territorio comunale
- Articolo 7 – Articolazione dei mercatini
- Articolo 8 – Forme di pubblicità
- Articolo 9 – Modalità e tempistiche per la presentazione delle manifestazioni di interesse a prendere parte al mercatino e per la relativa risposta
- Articolo 10 – Criteri di assegnazione degli spazi
- Articolo 11 – Modalità di accesso al mercatino da parte dei venditori occasionali – circolazione pedonale e veicolare nell'area
- Articolo 12 – Obblighi e divieti nell'attività di vendita occasionale
- Articolo 13 – Utilizzo dell'energia elettrica e bombole a gas

### SEZIONE IV AFFIDAMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONALI A SOGGETTI TERZI PUBBLICI O PRIVATI

- Articolo 14 – Rapporto negoziale con soggetti pubblici e privati
- Articolo 15 – Compiti affidabili al soggetto gestore

### SEZIONE V APPROVAZIONE MERCATINI DI INIZIATIVA DI TERZI

- Articolo 16 – Rapporto negoziale
- Articolo 17 – Presentazione del progetto

### SEZIONE VI TESSERINI

- Articolo 18 – Rilascio e vidimazione



Articolo 19 – Cambio di residenza

Articolo 20 – Ritiro del tesserino

Articolo 21 – Deterioramento furto o smarrimento del tesserino

SEZIONE VII  
BANCA DATI REGIONALE

Articolo 22 – Invio dati alla Regione diretto o con delega funzione

SEZIONE VIII  
FUNZIONI NON AFFIDABILI DAL COMUNE

Articolo 23 – Funzioni comunali non delegabili

SEZIONE IX  
CANONI E TASSE

Articolo 24 – Tasse e canoni

SEZIONE X  
SANZIONI

Articolo 25 – Sanzioni

SEZIONE XI  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26 – Esigenze di pubblico interesse e sicurezza



## SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'attività di vendita occasionale nei mercatini del Comune di Cigliano, nel rispetto dei criteri regionali adottati ai sensi dell'articolo 11 quinquies, c. 3 della Legge regionale 28/1999 e ss.mm.ii. e in forza degli articoli 7 e 42 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

### Articolo 2 – Finalità

1. L'esercizio dell'attività di vendita occasionale in ambito comunale è ammessa esclusivamente nel caso in cui il Comune abbia esercitato le proprie funzioni di individuazione, di disciplina e di approvazione dei mercatini cui partecipano i venditori occasionali.

2. Il Comune di Cigliano persegue – in linea generale – il rispetto e l'applicazione dei criteri regionali, assicurando assistenza all'utenza in genere e promuovendo la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti nel territorio di competenza.

3. È esclusa dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

a) l'attività svolta da chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, secondo quanto previsto dall'articolo 4, c. 2 lett. h) del D. Lgs. 114/98 s.m.i. Tale condizione va dimostrata attraverso l'esibizione degli atti di deposito relativi al diritto d'autore;

b) l'attività di vendita svolta nell'ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;

c) l'attività di vendita svolta dagli enti del terzo settore, come definiti dal D. Lgs. 117/2017 s.m.i., dagli enti religiosi, nonché dagli istituti scolastici quando sia, conformemente all'atto costitutivo, attività di beneficenza e autofinanziamento.

### Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

a) **Legge regionale:** La Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii.;



- b) **Deliberazione di Giunta Regionale:** La DGR 11 maggio 2018 n. 12. Attività di vendita occasionale nei mercatini. Criteri ai sensi dell'Articolo 11 quinquies, c. 3 della Legge regionale 28/1999 e ss.mm.ii.;
- c) **Mercatini:** Forme di vendita di cui all'Articolo 11 *bis* della Legge Regionale esercitate su area pubblica o privata delle quali il Comune abbia la disponibilità o destinata all'uso del pubblico indistinto, attrezzata o meno, coperta o scoperta che ha quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato minore e l'oggettistica varia e che si caratterizza per la presenza dei venditori occasionali;
- d) **Soggetto pubblico o privato:** il soggetto al quale il Comune affida una serie di funzioni del mercatino sulla base di apposita convenzione;
- e) **Soggetto Terzo:** il soggetto proponente una propria iniziativa al quale il Comune autorizza il progetto organizzativo di un mercatino redatto sulla base delle disposizioni del presente Regolamento;
- f) **Tesserino:** Il documento in bollo necessario per potere esercitare l'attività di vendita occasionale, Lo stesso va vidimato, mediante apposizione di timbro recante data e firma, dal Comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale;
- g) **Domanda:** L'istanza in bollo presentata al Comune di residenza oppure al Comune dove si svolge il primo mercatino cui si intende partecipare se il soggetto proviene da fuori regione, da parte dal venditore occasionale per ottenere il rilascio del tesserino;
- h) **Venditore occasionale:** il soggetto privato persona fisica in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'Articolo 71 del D. Lgs. 59/2010 s.m.i., che esercita nei mercatini l'attività di vendita di beni appartenenti al settore merceologico non alimentare il cui **valore non sia superiore a euro centocinquanta** per ciascun bene. Ogni bene usato deve rientrare nella sua sfera personale o nella sua collezione (beni propri) oppure è realizzato mediante la sua abilità creativa. L'attività non può essere svolta fuori dai mercatini regolarmente individuati nell'ambito della Regione Piemonte;
- i) **Beni propri:** i beni usati, di proprietà, legalmente acquisita nelle forme previste dall'ordinamento civile, e come tali entrati a far parte della propria sfera personale.
- j) **Beni realizzati mediante la propria abilità:** i piccoli oggetti realizzati secondo un'attività artigianale svolta in forma non professionale e quindi senza iscrizione all'albo artigiani. Tali beni sono normalmente piccoli oggetti quali bigiotteria, capi di abbigliamento e accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, *découpage* in genere, assemblati anche in loco.
- k) **Opere d'arte e opere dell'ingegno creativo:** Ai fini del presente regolamento **quelle** che ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione sono a esclusiva legislazione dello Stato e che ai sensi della legge 22/04/1941 n° 633 e ss.mm.ii. **sono protette dal diritto d'autore**. Anche in conformità alla sentenza di Cassazione n. 5089 del 12 marzo 2004. Secondo l'articolo 1 della legge 633 le opere dell'ingegno di carattere creativo appartengono alla



letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

- l) **Elenco dei beni posti in vendita:** l'elenco dei beni posti in vendita, suddivisi per categoria e numerati. Lo stesso è timbrato, datato e firmato dal Comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale;
- m) **Manifestazione di interesse:** L'atto sottoscritto dal venditore occasionale per poter partecipare al mercatino che deve essere inviato al Comune di svolgimento nel quale si dovranno indicare le categorie dei beni da porre in vendita;
- n) si intendono altresì richiamate le definizioni della DGR e le altre definizioni previste dalla vigente normativa.

## **SEZIONE II INDIVIDUAZIONE E ISTITUZIONE DEI MERCATINI**

### **Articolo 4 – I mercatini esistenti - Individuazione**

1. I “mercatini” di cui all'Articolo 11 *bis* della Legge Regionale, che hanno quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato minore e l'oggettistica varia esistenti nel Comune di Cigliano sono dettagliatamente individuati dalla determinazione di presa d'atto dei mercatini a firma del Responsabile del Servizio cui si rimanda per il dettaglio e che sono formalmente e regolarmente stati trasmessi alla banca dati relativa alla rilevazione dei mercatini che si svolgono sul territorio regionale.

2. L'individuazione delle manifestazioni esistenti sopra elencate con partecipazione di venditori occasionali alle nuove disposizioni regionali, viene fatta salva attraverso la formale approvazione del presente regolamento.

### **Articolo 5 – I mercatini di nuova istituzione**

1. Nel Comune di Cigliano possono essere istituiti nuovi mercatini di iniziativa comunale gestiti direttamente, oppure con affidamento di funzioni a soggetto terzo pubblico o privato, oppure di iniziativa di soggetti terzi che hanno quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato minore e l'oggettistica varia e che si caratterizzano per la presenza dei venditori occasionali.

2. Nell'atto di istituzione e disciplina si indicano per ogni nuovo mercatino: la denominazione, il luogo di svolgimento, la data o le date di svolgimento, l'orario di svolgimento, esclusività o l'abbinamento ad altra manifestazione, la specializzazione merceologica e conseguentemente l'eventuale limitazione della partecipazione a chi pone in vendita determinati beni, la quantificazione degli spazi disponibili, la loro articolazione ed eventuale settorializzazione tramite apposita cartografia in scala 1:100, le forme di pubblicità,



le modalità e le tempistiche per la presentazione delle manifestazioni di interesse a prendere parte al mercatino, i criteri di assegnazione degli spazi, le modalità di accesso al mercatino da parte dei venditori occasionali, le modalità e le tempistiche relative alla vidimazione dei tesserini e alla timbratura degli elenchi gli obblighi e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita ai sensi del Capo V *bis* della Legge Regionale, gli obblighi e i divieti da osservarsi nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

### **SEZIONE III**

## **DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATINI COMUNALI**

### **Articolo 6 – Disciplina dei mercatini organizzati sul territorio comunale**

1. Le regole espresse nella sezione III del presente Regolamento si applicano indissolubilmente a tutti i mercatini esistenti e programmabili del Comune di Cigliano sia che gli stessi siano a gestione comunale diretta, oppure con affidamento di funzioni a soggetto terzo, oppure di iniziativa di soggetti terzi.

### **Articolo 7 – Articolazione dei mercatini**

1. Fatte salve le connotazioni dei mercatini esistenti individuate all'articolo 4 del presente Regolamento, per i mercatini del Comune di Cigliano di eventuale futura individuazione è prevista la massima libertà di articolazione relativa agli abbinamenti con le varie forme mercatali previste dalle disposizioni regionali e la massima libertà di settorializzazione, fatta tuttavia salva la dimensione complessiva delle aree in cui è ubicata l'attività di vendita e una equilibrata ripartizione tra privati hobbisti e privati che vendono beni realizzati con la propria abilità.

2. La dimensione massima di ogni spazio – fatta eccezione per quella dei mercatini già esistenti – è definita di volta attraverso un atto formale del Comune. Ogni venditore occasionale non può superare lo spazio concesso e l'occupazione deve rimanere all'interno di detta superficie. È vietato collocare nell'area concessa automobili, automezzi o furgoni che ostruiscano il passaggio venendo meno a quanto previsto dal piano di sicurezza.

### **Articolo 8 – Forme di pubblicità**

1. Per pubblicità si intende qualunque forma di messaggio che sia diffuso, nell'esercizio di una attività anche non imprenditoriale, allo scopo di promuovere la vendita o il trasferimento di beni mobili.

2. Il soggetto Comune e i terzi affidatari o promotori di mercatini possono utilizzare modalità pubblicitarie e mezzi di diffusione tradizionali.



3. Il Comune tutela il pubblico dei mercatini dalla pubblicità idonea a indurre in errore il potenziale cliente falsandone il processo decisionale. La pubblicità ingannevole può riguardare le caratteristiche dei beni o dei servizi, come la loro disponibilità o la data di fabbricazione, il prezzo e le condizioni di fornitura.

4. Il Comune considera illecite anche le pratiche che possano indurre il pubblico dei mercatini a trascurare le normali regole di prudenza o vigilanza relativamente all'uso di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza o che possano, anche indirettamente, minacciare la sicurezza di bambini o adolescenti.

### **Articolo 9 – Modalità e tempistiche per la presentazione delle manifestazioni di interesse a prendere parte al mercatino e per la relativa risposta**

1. La partecipazione ai mercatini comunali è subordinata all'invio di una manifestazione di interesse al Comune o al soggetto delegato dal Comune o al soggetto proponente, da redigere su apposito modello unificato predisposto dalla Regione Piemonte. (vedi allegato in uso)

2. La manifestazione di interesse – se l'evento è organizzato dal Comune - deve essere inviata all'Ufficio protocollo 15 giorni prima della data prevista, con allegata la ricevuta del versamento della quota di partecipazione che verrà fissata di volta in volta con deliberazione della Giunta Comunale.

La manifestazione di interesse può essere inoltrata a mano o inviata con PEC o posta normale. Le manifestazioni di interesse non inoltrate nello spazio del periodo indicato saranno considerate irricevibili.

3. La manifestazione di interesse – se l'evento è organizzato da un soggetto delegato o da un soggetto proponente – deve essere inviata a tale soggetto sulla base dei termini stabiliti dallo stesso, con allegata la ricevuta del versamento della quota di partecipazione che verrà fissata di volta in volta con deliberazione della Giunta Comunale. La manifestazione di interesse può essere inoltrata a mano o inviata con PEC o posta normale.

Le manifestazioni di interesse non inoltrate nello spazio del periodo indicato saranno considerate irricevibili.

4. Ai mercatini possono partecipare anche gli operatori professionali, in qualità di privati, muniti di apposito tesserino, purché non vendano beni oggetto della propria attività professionale.

### **Articolo 10 – Criteri di assegnazione degli spazi**

1. L'assegnazione degli spazi ai venditori occasionali ammessi al mercatino è effettuata su base discrezionale, secondo quanto previsto dal soggetto organizzatore tenendo presente il Piano di Sicurezza e gli eventuali raggruppamenti merceologici.



2. Se la funzione gestionale del mercatino è affidata a terzi, in sede di redazione del disciplinare possono essere concordate diverse modalità per la ricezione delle manifestazioni di interesse e la assegnazione degli spazi secondo quanto previsto all'articolo 9 comma 2.

### **Articolo 11 – Modalità di accesso al mercatino da parte dei venditori occasionali – Circolazione pedonale e veicolare nell'area**

1. L'accesso alle aree dei mercatini è consentito ai venditori occasionali ammessi solo ed esclusivamente nell'orario fissato con l'atto di individuazione o approvazione dello stesso mercatino.

2. Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

3. Nelle aree dei mercatini, così come determinate secondo la disciplina del presente Regolamento, è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli secondo quanto stabilito dall'Articolo 158, comma 2, del vigente codice della strada ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

### **Articolo 12 – Obblighi e divieti nell'attività di vendita occasionale**

1. A ogni venditore occasionale è fatto obbligo:

a) di essere personalmente presente nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercatino;

b) di conservare l'elenco dei beni posti in vendita unitamente alla copia della domanda di rilascio del tesserino, contenente l'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità e la dichiarazione che attesta la condizione di venditore occasionale, di non avere altri tesserini, che non sono stati emessi provvedimenti di revoca a proprio carico. Tale documentazione deve essere esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo;

c) di esporre il prezzo dei beni posti in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza;

d) di prevedere che il prezzo di vendita di ogni singolo prodotto non possa essere superiore a euro 150,00. Il prezzo dei beni posti in vendita può essere esposto unitariamente per una pluralità di beni omogenei;

e) di occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro secondo quanto previsto dal piano di sicurezza.

f) di mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature oltreché di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato.



g) di raccogliere al termine delle operazioni di vendita i rifiuti, assimilabili ai rifiuti urbani, di chiuderli ermeticamente, in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori o asportarli con mezzi propri.

2. A ogni venditore occasionale è fatto divieto:

a) di farsi sostituire da parte di altri soggetti neppure se appartenenti al proprio nucleo familiare, salvo che per brevi periodi e

b) di commercializzare:

a. le merci nuove di produzione seriale;

b. l'abbigliamento nuovo in genere, comprese le calzature, anche se risultante da rimanenze di magazzino;

c. qualsiasi genere del settore alimentare e la somministrazione;

c) di vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico;

d) di recare molestie in qualsiasi modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita;

e) di accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere;

f) per i venditori occasionali che pongono in vendita dischi, musicassette e simili, di utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora fatto salvo il tempo strettamente necessario alla contrattazione in corso;

g) di danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature e – in modo particolare – il suolo.

### **Articolo 13 – Utilizzo dell'energia elettrica e bombole a gas**

1. È fatto divieto ai venditori occasionali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.

2. Nei mercatini\_è concesso l'utilizzo di bombole a gas solo se il venditore occasionale è munito di idonea documentazione tecnica e certificazioni relative alla corretta installazione e manutenzione degli impianti presenti, realizzati a regola d'arte. I venditori occasionali devono, altresì, munirsi di una dichiarazione, avente durata annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alla norme previste in materia.



## SEZIONE IV AFFIDAMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONALI A SOGGETTI TERZI PUBBLICI O PRIVATI

### **Articolo 14 – Rapporto negoziale con soggetti pubblici e privati**

1. Il Comune di Cigliano per esigenze organizzative connesse al buon andamento dell'attività amministrativa, **può affidare** una serie di funzioni amministrative e gestionali per la realizzazione dei mercatini esistenti o di nuova individuazione nel rispetto dell'articolo 5 a soggetti pubblici e privati attraverso l'approvazione di una convenzione nelle forme previste dalla normativa vigente. (Vedere allegato in uso)
  
2. Il soggetto gestore affidatario si impegna al rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina dei mercatini e in particolare la Legge Regionale, la Deliberazione di Giunta Regionale e il presente Regolamento con particolare attenzione a quanto contenuto nella Sezione III.

### **Articolo 15 – Compiti affidabili al soggetto gestore**

1. I compiti affidabili dal Comune ai soggetti pubblici e privati per la realizzazione dei mercatini esistenti o individuabili sono:
  - a) la ricezione delle manifestazioni di interesse,
  - b) l'assegnazione degli spazi,
  - c) la vidimazione del tesserino,
  - d) la ricezione e la timbratura dell'elenco dei beni posti in vendita,
  - e) il controllo sull'esposizione dei prezzi e di tutte le attività connesse alla vendita.
  - f) la trasmissione alla Regione i dati dei soggetti partecipanti entro i 20 giorni successivi alla singola partecipazione allo stesso. I dati saranno messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate per i controlli di competenza.
  
2. L'affidatario può esigere dai venditori occasionali il pagamento di un corrispettivo dettagliato quale rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione, la pubblicità e a rifusione dell'occupazione suolo pubblico, dello smaltimento rifiuti, della pulizia dell'area e di altre eventuali spese sostenute per lo svolgimento del mercatino. Gli importi sono stabiliti nel corpo della convenzione.
  
3. Il Comune e i soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione dei mercatini, esercitano le rispettive attività secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà.



## **SEZIONE V APPROVAZIONE DEI MERCATINI DI INIZIATIVA DI TERZI**

### **Articolo 16 – Rapporto negoziale**

1. Il Comune di Cigliano ammette sul proprio territorio la presenza di mercatini di iniziativa di soggetti terzi (proloco, associazioni, associazioni di categoria, società, soggetti pubblici o privati ecc.) il cui progetto viene approvato con deliberazione di Giunta Comunale e realizzato secondo le modalità stabilite in un apposito disciplinare redatto nelle forme previste dalla normativa vigente, tenendo conto di criteri di parità di trattamento ed eguaglianza e avendo cura di stabilire i limiti dell'attività del soggetto proponente.

### **Articolo 17 – Presentazione del progetto**

1. Per realizzare un mercatino di iniziativa di terzi è necessario che i proponenti presentino al Comune un progetto articolato almeno 60 giorni prima dell'evento.

2. Nel caso di mercatino di iniziativa di soggetti terzi, pubblici o privati – per permettere la redazione dell'atto di individuazione e del disciplinare di cui al comma 1 – nel progetto, il soggetto proponente dovrà rispettare senza alcuna possibilità di deroga tutte le indicazioni contenute all'articolo 5 comma 2 del presente Regolamento.

3. Il soggetto proponente si impegna al rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina dei mercatini e in particolare la Legge Regionale, la Deliberazione di Giunta Regionale e il presente Regolamento con particolare attenzione a quanto contenuto nella Sezione III.

4. Il Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, può richiedere al soggetto proponente modifiche ed integrazioni al progetto presentato, al fine di garantire l'interesse pubblico e di promozione del territorio.

## **SEZIONE VI TESSERINI**

### **Articolo 18 – Rilascio e vidimazione**

1. Per poter partecipare ai mercatini del Comune di Cigliano è necessario esibire il tesserino per la vendita occasionale.

2. Il Comune di Cigliano rilascia il tesserino per la vendita occasionale previa acquisizione della relativa domanda di rilascio in bollo:

a) ai privati persone fisiche residenti,



b) ai privati persone fisiche provenienti da fuori regione che intendano partecipare a un mercatino locale quando lo stesso sia il primo mercatino cui partecipa in Piemonte.

3. Alla domanda dovrà essere allegata **almeno una foto tessera** recente del richiedente, da apporre sul tesserino.

4. Il rilascio del tesserino, salva l'applicazione **delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni**, è previsto nel termine di 30 giorni dalla data di protocollo della domanda di rilascio per permettere all'ufficio comunale competente di verificare sulla banca dati regionale che il soggetto richiedente non sia già in possesso di altro tesserino in corso di validità e che non gliene sia stato revocato uno nell'ultimo triennio.

5. Il tesserino, munito di fotografia, ha validità di dodici mesi dal momento del suo rilascio e da la possibilità in tale arco di tempo di esercitare l'attività di vendita occasionale nei mercatini della Regione Piemonte fino ad un massimo di diciotto giornate. Lo stesso non è cedibile o trasferibile.

6. Esauriti gli spazi sul tesserino, dopo le diciotto vidimazioni, il venditore occasionale non potrà richiedere altro tesserino né partecipare ad altri mercatini sul territorio regionale fino alla scadenza dei dodici mesi indicata sul tesserino.

#### **Articolo 19 – Cambio di residenza**

1. A seguito della comunicazione del cambio di residenza del venditore occasionale, in possesso del tesserino in corso di validità, il Comune di rilascio annota sullo stesso la variazione di residenza e ne dà comunicazione al Comune di nuova residenza. Per tutta la durata del tesserino in corso di validità, il Comune di nuova residenza non ne potrà rilasciare un altro.

#### **Articolo 20 – Ritiro del tesserino**

1. Il Comune ritira il tesserino in caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11 *ter* della Legge Regionale, e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dall'art. 11 *quater* della medesima legge, e ss.mm.ii.

2. Il Comune che accerta la violazione provvede al ritiro del tesserino. Qualora la violazione sia stata accertata da un Comune diverso da quello di rilascio del tesserino, lo stesso ne dà notizia al Comune di rilascio, ai fini della revoca.

3. A seguito del ritiro del tesserino, al venditore occasionale è impedita la partecipazione ai mercatini sull'intero territorio regionale, **per la durata di un triennio** a decorrere dall'accertamento della violazione. Il Comune di rilascio del tesserino nell'atto di revoca indica il termine di decorrenza del triennio.



### **Articolo 21 – Deterioramento furto o smarrimento del tesserino**

1. In caso di deterioramento, denuncia di furto o smarrimento del tesserino, il Comune, dopo aver acquisito la domanda di rilascio del duplicato corredata dalla relativa documentazione (tesserino deteriorato, denuncia di furto o smarrimento) rilascia lo stesso, dopo aver verificato sulla banca dati regionale il numero delle partecipazioni già effettuate alla data della domanda. Il duplicato dovrà riportare la medesima numerazione e la medesima scadenza indicate nel primo tesserino e lo stesso numero di spazi residui per la vidimazione.

## **SEZIONE VII BANCA DATI REGIONALE**

### **Articolo 22 – Invio dati alla Regione diretto o con delega funzione**

1. Il Comune invia alla Banca Dati i dati, necessari al monitoraggio e al controllo in sede regionale, sui mercatini e sulla partecipazione dei venditori occasionali, anche avvalendosi della collaborazione delle pro loco o di altre associazioni senza fini di lucro aventi funzioni di promozione del territorio secondo precise modalità e scansioni temporali.

2. Il Comune può delegare le suddette funzioni anche a soggetti diversi da quelli delegati alla gestione del singolo mercatino. In caso di delega delle funzioni di trasmissione dei dati, comunica preventivamente alla Regione le generalità del soggetto delegato.

3. I dati da trasmettere sono elencati dettagliatamente al punto 5 della Deliberazione di Giunta Regionale.

## **SEZIONE VIII COMPITI OBBLIGATORI DEL COMUNE**

### **Articolo 23 – Funzioni comunali non delegabili**

1. In ogni caso di mercatino realizzato sul territorio comunale permangono in capo al Comune le funzioni relative a:

- a) rilascio e ritiro dei tesserini;
- b) individuazione e disciplina o approvazione del mercatino;
- c) controllo sulle attività svolte nell'ambito del mercatino con particolare riferimento alle fasi di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni;
- d) controllo sull'attività svolta dai soggetti affidatari di funzioni e dai soggetti proponenti.

2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi



direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di vendita occasionale.

## **SEZIONE IX CANONI E TASSE**

### **Articolo 24 – Tasse e canoni**

1. Si fa riferimento alle regole operative previste dal vigente regolamento comunale in materia e applicate dall'Ufficio competente.

## **SEZIONE X SANZIONI**

### **Articolo 25 – Sanzioni**

1. Le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione da Euro 25 a Euro 500 ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 come modificato dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n° 3.

2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Al Comune pervengono i proventi derivanti dai pagamenti delle sanzioni di cui al precedente comma.

## **SEZIONE XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 26 – Esigenze di pubblico interesse e sicurezza**

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, l'Amministrazione comunale può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea d'urgenza di qualunque forma di vendita occasionale attraverso ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento oppure – se possibile – individuando una diversa opzione utilizzando aree alternative a quelle individuate.

2. In attesa dell'emanazione di specifiche linee guida istituzionali che prevedano l'adozione di dettagliate misure di safety e security per i mercatini, il Comune individua di volta in volta con apposito piano di sicurezza una serie di disposizioni in sintonia con la Circolare Gabrielli



e le successive circolari prefettizie, atte a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di vendita occasionale.

3. Fino all'approvazione del presente regolamento, si applicano ai mercatini degli hobbisti esistenti le previgenti disposizioni relative e in particolare, la possibilità per gli operatori non professionali di richiedere per ogni singola partecipazione apposita autorizzazione temporanea.

4. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

5. Non sono considerate modifiche al presente regolamento eventuali modifiche tecniche alla modulistica proposte dal Responsabile del Servizio.



# COMUNE DI CIGLIANO

**Polizia Locale**

Piazza Martiri della Libertà 18 – 13043 Cigliano (Vc)

c.f. e P.iva 00222570020

Tel 0161 423142 – Fax 0161 423434 – e-mail [poliziamunicipale@cigliano.net](mailto:poliziamunicipale@cigliano.net)

Manifestazione di interesse per la partecipazione al mercatino

Al Comune di Cigliano

Al soggetto delegato \_\_\_\_\_

Al soggetto proponente \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Residente \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

TESSERINO n. \_\_\_\_\_

Rilasciato il \_\_\_\_\_ dal Comune di \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ - cell. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AL MERCATINO  
DENOMINATO “ \_\_\_\_\_ ”

per la giornata del \_\_\_\_\_

in qualità di venditore occasionale  
e a tal fine

**SI IMPEGNA**

- Ad essere presente nel mercatino sopra indicato munito di tesserino in originale, copia della domanda di rilascio del tesserino e dell'elenco dei beni posti in vendita, consapevole che la mancanza della documentazione comporta l'esclusione dal mercatino;
  - A rispettare le condizioni previste dalla normativa comunale;
- A rispettare le norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali, nonché quelle di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

**E INOLTRE DICHIARA**

ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 445/2000

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti sono puniti, come stabilito dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, ai sensi dell'art.75 dello stesso decreto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

che le categorie di beni verranno posti in vendita sono le seguenti:

---



# COMUNE DI CIGLIANO

**Polizia Locale**

Piazza Martiri della Libertà 18 – 13043 Cigliano (Vc)

c.f. e P.iva 00222570020

Tel 0161 423142 – Fax 0161 423434 – e-mail [poliziamunicipale@cigliano.net](mailto:poliziamunicipale@cigliano.net)

---

---

---

---

---

( a titolo esemplificativo : capi abbigliamento, vasellame, articoli di ferramenta, articoli di cartoleria  
.....)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Data \_\_\_\_\_

Firma dell'interessato \_\_\_\_\_

**Si allegano:**

- **fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato**
- **( per i cittadini extracomunitari):** copia del permesso di soggiorno in corso di validità;



# COMUNE DI CIGLIANO

**Polizia Locale**

Piazza Martiri della Libertà 18 – 13043 Cigliano (Vc)

c.f. e P.iva 00222570020

Tel 0161 423142 – Fax 0161 423434 – e-mail [poliziamunicipale@cigliano.net](mailto:poliziamunicipale@cigliano.net)

## “Informativa sul trattamento dei dati personali presso la Regione Piemonte ai sensi dell’art.14 del Regolamento UE 2016/679”

Gentile utente

La informiamo che i dati personali da Lei forniti nella richiesta di tesserino per la vendita occasionale al Comune di Cigliano integrati e trasmessi dal medesimo ( o dall’eventuale soggetto terzo delegato) alla Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Ai sensi dell’art.14 ( Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato) dal Regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:

- i dati personali a Lei riferiti ( cognome, nome e codice fiscale) saranno raccolti e trattati dalla Regione Piemonte nel rispetto dei principi di correttezza liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità del trattamento cui gli stessi sono destinati;
- oltre i tali dati il Comune competente, o il soggetto delegato alla trasmissione dei dati, comunica alla Regione il numero identificativo del tesserino e la data di rilascio del medesimo, oltre alla sua eventuale revoca, nei casi previsti dalla legge, riferiti alla Sua posizione;
- nello specifico il trattamento dei dati personali a Lei riferiti è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite al Capo V bis della Legge regionale 12 novembre 1999, n.28 s.m.i recante “ Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114” e nella Deliberazione di Giunta regionale n.12-6830 del 11 maggio 2018 “ Art.11 quinquies, comma 3 della L.R 28/1999 s.m.i.. Criteri per lo svolgimento dell’attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia.”
- i dati personali a Lei riferiti saranno resi disponibili, attraverso applicativi gestiti dal CSI Piemonte, alla totalità dei comuni piemontesi, compreso il Comune di rilascio del tesserino, per i controlli previsti dalla suddetta legge regionale;
- il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte, ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

- **PER LA REGIONE PIEMONTE:**

i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it) Piazza Castello 165 10121 Torino.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta Regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Commercio e Terziario;

Il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte.

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili esterni individuati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

- **I SUOI DATI PERSONALI:**

Resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche ( D.Lgs 281/1999 e s.m.i);

Saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e , per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo;

Non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la



# COMUNE DI CIGLIANO

**Polizia Locale**

Piazza Martiri della Libertà 18 – 13043 Cigliano (Vc)

c.f. e P.iva 00222570020

Tel 0161 423142 – Fax 0161 423434 – e-mail [poliziamunicipale@cigliano.net](mailto:poliziamunicipale@cigliano.net)

conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

**La presente informativa è resa esclusivamente per la fase di competenza della Regione Piemonte, senza effetti per le fasi del procedimento di competenza di altri Enti istituzionali.**

## Informativa del Comune di Cigliano ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa di quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di espletare le funzioni istituzionali previste dalla vigente normativa relative alla partecipazione al mercato.

2. Modalità del trattamento

I dati verranno

a) raccolti per via informatica e/o cartacea;

b) registrati in formato digitale presso computer e/o custoditi in archivi cartacei nella esclusiva disponibilità del Titolare;

c) protetti da rischi di distruzione, modifica, cancellazione e accessi non autorizzati mediante efficienti misure di sicurezza di carattere fisico, logico e organizzativo;

d) ulteriormente trattati, con modalità anche cartacea, nella misura e nei tempi strettamente necessari per dare esecuzione alle finalità indicate sopra.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte. L'eventuale rifiuto a fornirli comporterà l'impossibilità di completare l'erogazione del servizio richiesto e verrà equiparato alla rinuncia allo stesso.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati forniti saranno eventualmente comunicati a terzi Destinatari (compresi istituti di credito, PA o Autorità Giudiziaria) solo nella misura strettamente necessaria in relazione alle finalità di cui sopra, o comunque per gli adempimenti di legge o per ordine dell'Autorità.

Il Titolare potrebbe anche dover comunicare dati per adempiere ad obblighi di legge o per ottemperare ad ordini provenienti da pubbliche autorità, inclusa l'autorità giudiziaria.

I Dati non saranno oggetto di diffusione.

5. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cigliano, con sede in Cigliano (VC) - 13043, P.zza Martiri della Libertà 18, C.F e P.Iva.: 00222570020, PEC [comune.cigliano@legalmail.it](mailto:comune.cigliano@legalmail.it).

6. Diritti dell'interessato

L'Interessato ha diritto di:

- accedere ai propri dati in possesso del Titolare;
- chiederne la rettifica e/o la cancellazione ("oblio");
- chiedere la Limitazione o opporsi al Trattamento;
- richiedere la portabilità dei dati;
- proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo.

L'Interessato ha altresì i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy non espressamente menzionati qui sopra (ossia quello di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l'indicazione della loro origine, gli estremi identificativi degli eventuali Responsabili del trattamento, la trasformazione in forma anonima dei dati o il loro blocco ove trattati in violazione della Normativa Privacy.

**COMUNE DI** \_\_\_\_\_

**Provincia di** \_\_\_\_\_

**C.F.** \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

**AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO PER IL PERIODO \_\_\_\_\_ CONVENZIONE.**

\*\*\*\*\*

L'anno duemiladiciotto, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede municipale;

tra

1. Dr.ssa \_\_\_\_\_, Funzionario Responsabile Area \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire nel presente atto per conto, nome ed interesse dell'Amministrazione che rappresenta (C.F. e P.I. n. \_\_\_\_\_) e in esecuzione della determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

E

2. .... da ora in poi definita Affidatario;

**PREMESSO CHE:**

- la L.R. 28/1999 al Capo V bis (la modifica è stata introdotta con legge n.16 del 31 ottobre 2017) ha dettato una particolare disciplina per le vendite occasionali effettuate nell'ambito dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo;

- ulteriori disposizioni di dettaglio sono state fornite con deliberazione della G.R. n. 12-6830 dell' 11.05.2018;

- le citate disposizioni rendono possibile l'affidamento da parte del Comune di una serie di funzioni amministrative e gestionali dei mercatini a soggetti privati sulla base di convenzioni che disciplinano i rapporti negoziali tra Comune e soggetto gestore;

- all'interno di tali ipotesi convenzionali resta comunque individuata in via esclusiva al Comune la funzione relativa all'individuazione e alla disciplina dei mercatini (che il gestore deve espressamente impegnarsi a rispettare) restando alla libera determinazione delle parti l'individuazione dei compiti del soggetto gestore e dei casi, tempi e modalità della revoca della convenzione ivi compreso l'eventuale risarcimento dei danni;

- con deliberazione del C.C. n. \_\_\_\_/2018 il Comune di \_\_\_\_\_ ha individuato il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo approvando nel contempo la disciplina di svolgimento delle vendite occasionali;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Competitività della Regione Piemonte del 15 giugno 2018 è stata approvata la modulistica tipo relativa alla domanda di rilascio del tesserino per la vendita occasionale, alla manifestazione di interesse per la partecipazione al mercatino, all'elenco dei beni posti in vendita dai venditori occasionali per ogni singola partecipazione al mercatino;

- con deliberazione di G.C. n. \_\_\_/2018 il Comune di ..... ha approvato la presente convenzione;

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

**ART. 1**

I soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione dei mercatini, esercitano le attività amministrative e gestionali secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà e sono tenuti a segnalare tempestivamente agli organi di controllo e al Comune eventuali irregolarità connesse alla violazione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione.

Le parti danno atto che il funzionamento del mercatino è regolato dalla L.R. n.28/1999, dalle disposizioni attuative di cui alla DGR n. 12-6830 dell'11.05.2028, dall'apposito Regolamento Comunale e che la presente convenzione non riguarda gli aspetti da queste fonti già definiti.

**ART. 2**

Il Comune di ....., a mezzo del suo rappresentante, affida a\_\_\_\_, come rappresentata da \_\_\_\_\_, la gestione ed organizzazione del Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo che si svolgerà nel Comune di .....

---

**ART. 3**

Spettano all'affidatario l'organizzazione ed il coordinamento generale dell'attività con assunzione delle spese amministrative correlate, compreso il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, il reperimento e la gestione, sotto ogni forma, di collaborazioni esterne ritenute necessarie allo svolgimento del mercatino; l'organizzazione di attività collaterali compatibili, per tipo ed entità, con il regolare svolgimento del mercatino acquisendo tutte le necessarie autorizzazioni affinché le stesse si svolgano nel rispetto della vigente normativa, e le seguenti funzioni amministrative: il ricevimento delle manifestazioni di interesse, la vidimazione dei tesserini e degli elenchi dei beni posti in vendita, oltre che l'attività di promozione e pubblicitaria al pubblico, la predisposizione di segnaletica e quanto può servire a migliorare la manifestazione.

**ART. 4**

L'affidatario si impegna a che gli operatori partecipino solo con prodotti di antiquariato, cose vecchie ed usate, oggettistica antica, oggetti da collezione in genere, libri e stampe\_\_\_\_\_

**ART. 5**

L'affidatario s'impegna altresì al rispetto della normativa vigente nell'ambito di ciò che viene organizzato, esonerando il Comune di ..... da qualsiasi responsabilità al riguardo. In particolare dichiara di ben conoscere il contenuto delle norme e disposizioni attuative regionali e del regolamento comunale vigenti relative alla disciplina dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo che, quale gestore, si impegna a rispettare.

**ART. 6**

Rimangono nell'esclusiva competenza del Comune:

- il rilascio e al ritiro dei tesserini per la vendita occasionale;
- l'individuazione e la disciplina del mercatino;
- il controllo sulle attività svolte nell'ambito del mercatino con particolare riferimento alle fasi di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni;
- il controllo sull'attività svolta dai soggetti affidatari di funzioni.

**ART. 7**

La durata dell'affidamento è fissata \_\_\_\_\_

**ART. 8**

\_\_\_\_\_ potrà riscuotere dagli espositori a titolo di rimborso spese amministrative generali (organizzative e gestionali) fino ad un massimo di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) euro/mq..

\_\_\_\_\_ non potrà chiedere ed introitare a qualunque titolo somme superiori a quelle stabilite del presente articolo.

\_\_\_\_\_, al termine della presente concessione, dovrà presentare al Comune una relazione sull'attività svolta corredata da idonea rendicontazione e trasmissione di copia della documentazione di spesa.

**ART. 9**

Il presente affidamento potrà essere revocato in caso di violazione agli obblighi fondamentali assunti dall'affidatario ovvero in caso di inottemperanza a disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale in relazione ai propri compiti di vigilanza.

**ART. 10**

La registrazione del presente atto avverrà in caso d'uso, diritti e spese inerenti il presente contratto sono a carico dell'affidatario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune

Per l'affidatario (Pro Loco Assoc. Privato ecc.)